



COMUNICATO UFFICIALE N. 10
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 2/AA della F.I.G.C., inerente provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1130 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ALEX PEDERSOLI, e della società PORDENONE CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALEX PEDERSOLI, calciatore tesserato per la Soc. Pordenone Calcio S.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rese in conferenza stampa post gara Pavia-Pordenone del 30.4.2016 e riportate sia dai Siti Web: "Gruppo Facebook SIAMO TUTTI ALLENATORI", WWW.TUTTOLEGAPRO.COM, oltre che dal quotidiano "LA PROVINCIA PAVESE" in date 30.4.2016 e 1.5.2016, pubblicamente leso la reputazione e l'onore del Sig. Massimo Londrosi, direttore sportivo iscritto all'Elenco speciale dei Direttori Sportivi della FIGC;

PORDENONE CALCIO S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ALEX PEDERSOLI e dal Sig. Mauro Lovisa, in qualità di legale rappresentante, nell'interesse della società PORDENONE CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Alex PEDERSOLI e di € 500,00 di ammenda per la società PORDENONE CALCIO S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio